



## **ALLEGATO 7A: COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## **ALLEGATO 7B: INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.



### **PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario**

- a. L'intermediario è cercassicurazioni.it s.r.l., iscritta al RUI numero B000278298 il 2/10/2008. Rappresentante legale e responsabile dell'attività di intermediazione: Antonio Marchetti di Montestrutto (iscritto al RUI numero B000013859 l'1/2/2007)
- b. Sede legale: Via Petrarca 4, 20123 Milano;
- c. Contatti: [info@cercassicurazioni.it](mailto:info@cercassicurazioni.it), oppure altri contatti alla pagina <http://www.cercassicurazioni.it/contattaci.html>;
- d. cercassicurazioni.it tratta i prodotti di numerosi partner (<http://www.cercassicurazioni.it/partner.html>)

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: Isvap.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)).

### **PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

1. cercassicurazioni.it non detiene partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
2. nessuna impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di cercassicurazioni.it;
3. cercassicurazioni.it fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale del maggior numero possibile di prodotti rappresentativi del mercato;
4. cercassicurazioni.it non ha alcun vincolo o impegno a proporre i contratti di una o più imprese di assicurazione, bensì opera con una pluralità di soggetti (<http://www.cercassicurazioni.it/partner.html>), con i quali ha contratti di libera collaborazione;
5. Le provvigioni lorde incluse nel premio RCA e spettanti a cercassicurazioni.it sono indicate, in percentuale e in valore assoluto, nel riepilogo del piano assicurativo acquisito allegato alla documentazione precontrattuale.

### **PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

1. cercassicurazioni.it non è autorizzata ad incassare premi e/o pagare le somme dovute agli assicurati. Tali attività sono svolte dai nostri partner (<http://www.cercassicurazioni.it/partner.html>)
2. l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
3. il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazioni; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa;
4. gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via del Quirinale 21 00187 Roma Tel 06 421331, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto 2.